



REGOLAMENTO ANICA DI RIPARTIZIONE DEL COMPENSO DI COPIA PRIVATA VIDEO
(REGOLAMENTO ANICA CCP VIDEO)

Roma, 6 maggio 2024

PREMESSE

Il compenso di copia privata (di seguito **“il CCP”**) è regolato dagli artt. 71-*septies* e ss. della Legge 22 aprile 1941 n. 633 (di seguito **“LdA”**). In particolare la ripartizione del CCP relativo al settore **audiovisivo** è contenuta nel terzo comma dell’art. 71-*octies* della LdA che prevede che: *“Il compenso di cui all’articolo 71-*septies* per apparecchi e supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti esecutori [...]”*.

SIAE ripartisce il CCP a favore della categoria dei produttori originari di opere audiovisive per il tramite delle associazioni maggiormente rappresentative, conformemente a quanto stabilito dalla norma ed ai criteri contenuti nel *“Regolamento di ripartizione del compenso di copia privata per produttori originari di opere audiovisive”* e/o in base ai regolamenti man mano emanati da SIAE (di seguito cumulativamente anche **“il Regolamento SIAE”**) e/o soggetti dalla stessa delegati (di seguito cumulativamente **“SIAE”**), secondo quanto disposto anche dal comma 3-*quater* dell’art. 71-*opties* LdA.

ANICA - Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali, in quanto associazione maggiormente rappresentativa dei produttori originari audiovisivi, svolge pertanto l’attività di ripartizione in oggetto su incarico di SIAE, in virtù di un mandato *ex lege* e secondo i criteri stabiliti dal Regolamento SIAE.

Il presente regolamento di ripartizione del compenso di copia privata video (di seguito per brevità **“il Regolamento”**) disciplina l’insieme delle attività svolte dall’Anica Servizi S.r.l. con unico socio, in nome e per conto dell’ANICA, per la ripartizione agli aventi diritto del CCP video.

L’ANICA Servizi S.r.l. con unico socio è una società interamente controllata e soggetta a direzione e coordinamento dell’ANICA (di seguito ANICA e Anica Servizi S.r.l. congiuntamente indicate anche come **“la Società”** o **“ANICA”**).

OGGETTO

Scopo del presente Regolamento è quello di definire e regolare il processo di ripartizione - agli aventi diritto produttori originari di opere cinematografiche e audiovisive (di seguito per brevità anche solo “**audiovisive**”) associati e non all’ANICA - del CCP video per quanto di competenza dell’ANICA ai sensi e per gli effetti dell’art. 71-*octies*, comma 3 e in base ai criteri stabiliti dal Regolamento SIAE.

RICHIAMI AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO DALLA SOCIETA’

Il presente Regolamento è parte integrante del Modello di Organizzazione, di Gestione e di Controllo (di seguito “**il Modello**”) adottato dalla Società per prevenire la commissione dei reati perseguiti a norma del d.lgs. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Inoltre, tutte le attività aziendali sono comunque condotte nel rispetto di quanto previsto dal Codice Etico adottato dalla Società e consultabile, insieme al Modello, sul sito internet di ANICA.

APPLICAZIONE E DECORRENZA

Il presente Regolamento si applica a partire dalla liquidazione delle competenze 2022. Eventuali modifiche sostanziali verranno pubblicate sul sito internet dell’ANICA e saranno oggetto di pubblica consultazione, nei termini e secondo le modalità che verranno man mano resi noti dalla Società sul sito internet dell’ANICA.

FASI DELLA RIPARTIZIONE DEL CCP

La ripartizione del CCP prevista nel presente Regolamento si compone di diverse fasi gestionali e prevede, per ciascuna fase, diverse responsabilità e costi. Le fasi previste sono di seguito riportate.

FASE 1: INCASSO DEL CCP

1.1 Comunicazione di versamento

La SIAE invia una comunicazione alla Società nella quale è quantificato l'importo e la competenza dei flussi spettanti agli aventi causa, al netto delle spese e delle trattenute applicate dalla SIAE.

1.2 Emissione fattura

La Società, preso atto dei conteggi effettuati dalla SIAE nella comunicazione di cui al precedente punto, emette la relativa fattura.

1.3 Liquidazione fattura

La SIAE, ricevuta la fattura, provvederà alla successiva liquidazione della stessa attraverso bonifico effettuato su c/c bancario appositamente indicato dedicato alla gestione dei compensi rivenienti da copia privata.

FASE 2: RIPARTIZIONE CCP

2.1 Individuazione degli aventi diritto

Il CCP è liquidato, ai sensi della vigente normativa, in favore dei produttori originari di opere audiovisive ovvero in favore dei loro aventi causa.

In proposito, per l'individuazione dei titolari del diritto si procede come segue:

a. Opere italiane: Produttori originari e aventi causa

Per le opere audiovisive di nazionalità italiana il CCP è liquidato a favore del produttore originario o dei suoi aventi causa come risultanti da idonei accordi contrattuali. Gli aventi causa sono comunque individuati nei cessionari a titolo definitivo del diritto al CCP, in base a specifico accordo contrattuale, ovvero nei cessionari a titolo definitivo di tutti i diritti dominicali e di sfruttamento economico dell'opera audiovisiva.

b. Opere estere: Produttori originari e aventi causa

La liquidazione del CCP avviene anche in favore di produttori originari esteri, sia comunitari (UE) che extracomunitari, a condizione di reciprocità e/o a condizione che non ne abbiano disposto con idoneo titolo contrattuale a favore del distributore/cessionario italiano o di altro avente causa. Per UE si intendono i paesi aderenti all'UE relativi agli anni di competenza delle opere beneficiarie.

Anche in questo caso gli aventi causa sono comunque individuati nei cessionari a titolo definitivo del diritto al CCP, in base a specifico accordo contrattuale, ovvero nei cessionari a titolo definitivo di tutti i diritti dominicali e di sfruttamento economico dell'opera audiovisiva.

Nel caso di opere audiovisive cinematografiche estere di paesi extracomunitari e/o con i quali non esiste reciprocità, il compenso spetta al titolare dei diritti di distribuzione (licenziatario/cessionario) dell'opera nel territorio italiano, per la durata dei diritti risultante da contratto.

La Società, anche su richiesta di eventuali enti stranieri autorizzati alla gestione del CCP, sottoscrive accordi di reciprocità finalizzati alla ripartizione del CCP nei rispettivi Paesi di appartenenza.

La Società verifica la nazionalità delle opere audiovisive ammesse alla ripartizione del CCP tramite le informazioni risultanti dai data base del Ministero della Cultura (MIC) relativi alla concessione del visto censura/classificazione.

In assenza di quanto sopra o di altre informazioni certe, i titoli in coproduzione con almeno un coproduttore appartenente ad un Paese UE sono considerati di nazionalità europea in ragione dello sfruttamento del titolo in Italia.

2.2 Criteri di ripartizione del CCP

La ripartizione del CCP tra gli aventi diritto, sino alla competenza 2007, è stata effettuata con il criterio del c.d. "trasmesso cinematografico" da parte delle prime sette emittenti "Free TV" nazionali, attribuendo – sulla base della somma netta complessiva da ripartire e del numero complessivo di minuti di trasmissione televisiva dedicate alla programmazione di film - un valore unitario per ciascun minuto di trasmissione televisiva, che costituisce il parametro di riferimento per il calcolo di quanto dovuto a ciascun avente diritto in relazione al numero totale di minuti in cui sono stati programmati i suoi film da parte dei canali televisivi presi a riferimento: RAI 1, RAI 2, RAI 3, Retequattro, Canale 5, Italia 1, e La 7.

Dalla competenza 2008, la Società, al fine di ripartire il CCP afferente al comparto cinema, acquisisce, a sua cura e onere, da società specializzate i dati effettivi di ascolto medio per ciascun

titolo con riferimento all'intero anno solare di competenza, adottando come perimetro di utenza non soltanto le sopra elencate "Free TV", ma anche i canali tematici delle maggiori "PAY TV" dedicati alla programmazione cinematografica.

L'evoluzione del mercato della distribuzione dei contenuti cine-audiovisivi ha imposto ed impone infatti una valutazione periodica dei criteri di ripartizione del CCP.

Alla luce dell'evoluzione del mercato audiovisivo sono stati, quindi, individuati i seguenti elementi per il calcolo delle competenze:

- la moltiplicazione delle emittenti televisive che utilizzano prodotto audiovisivo cinematografico, su piattaforma digitale, sia terrestre che satellitare;
- la coesistenza di piattaforme gratuite con quelle a pagamento, indifferentemente dalle reti di distribuzione utilizzate;
- il differente utilizzo, sia come cronologia di sfruttamento che come frequenza di programmazione, del prodotto audiovisivo cinematografico sulle diverse reti citate.

Sulla base di tali elementi, il criterio degli ascolti medi per singola opera, quantificato come numero medio di individui sintonizzati su una data emittente nel tempo considerato, è il criterio oggettivamente più equo e trasparente possibile, certificato da un ente terzo appositamente incaricato.

Tale criterio consente di verificare, sulla base del monitoraggio costante effettuato da un ente di rilevazione esterno, quali emittenti hanno trasmesso quali opere audiovisive cinematografiche, quante volte e con che risultato in termini di ascolti in valore assoluto e, conseguentemente, di ripartire i compensi in misura proporzionale all'astratta possibilità di effettuare una copia privata di quei contenuti, come previsto dalla legge vigente.

Nello specifico, sono monitorati i canali con prevalente o esclusiva programmazione cinematografica e i canali che hanno registrato nell'anno di riferimento (anno precedente a quello di competenza del CCP da liquidare), un ascolto medio di almeno 60.000 individui e/o hanno trasmesso almeno 100 passaggi di opere cinematografiche, selezionati anche in funzione della rilevanza dei dati sulla programmazione cinematografica registrata. I dati di ascolto sono rilevati dall'ente terzo secondo tre diverse metodologie:

- Canali con un palinsesto certificato da Auditel. I passaggi delle opere cinematografiche sono certificati da Auditel e direttamente verificati da società di rilevazione dell'emesso. I punti ora di inizio e fine sono quelli effettivi di emissione. Gli ascolti forniti sono gli ascolti puntuali del singolo passaggio.

- Canali senza un palinsesto certificato da Auditel ma con palinsesto disponibile tramite un software per l'elaborazione dei dati Auditel. I passaggi rilevati sono quelli dichiarati in anticipo e forniti dall'editore alle software house depositarie del dato auditel, le quali associano il palinsesto agli ascolti Auditel.
- Canali senza un palinsesto certificato da Auditel e con palinsesto non disponibile tramite software per l'elaborazione dei dati Auditel. In questo caso i passaggi sono quelli dichiarati in anticipo e forniti dall'editore direttamente all'ente terzo appositamente incaricato, il quale dispone di licenza di elaborazione dei dati auditel, e che associa il palinsesto dichiarato agli ascolti Auditel.

L'elenco dei canali, monitorati per anno di competenza, viene pubblicato nella sezione copia privata "*dettaglio della ripartizione*" del sito internet dell'ANICA, mentre i dati di ascolto delle singole opere sono comunicati in fase di liquidazione del CCP direttamente all'avente diritto insieme all'ammontare del CCP maturato.

Inoltre, tenendo conto che il D.Lgs n. 208 del 8 novembre 2021 (che ha sostituito il d.lgs 177/2005) ribadisce l'obbligo, già vigente per tutte le emittenti televisive, di trasmettere opere europee per almeno la metà del tempo complessivo, il totale dei compensi erogati da SIAE alla Società, per ogni anno di competenza, dovrà essere ripartito in due sottoinsiemi, il primo riferito alle opere europee e il secondo a quelle extraeuropee, con pesi convenzionalmente diversi: il totale dei CCP spettanti alle opere extraeuropee non potrà mai essere superiore al 49% del totale complessivo.

Il valore dei due sottoinsiemi sarà quindi ripartito a sua volta per il numero complessivo di contatti (individui) che le opere audiovisive cinematografiche europee e non europee trasmesse hanno ottenuto su tutte le emittenti televisive monitorate sulle differenti piattaforme, ottenendo così un **valore unitario per singolo contatto** per le due diverse categorie di opere audiovisive cinematografiche.

Il valore del contatto sarà quindi moltiplicato per il numero dei contatti specifici ottenuti dalla singola opera, permettendo una valorizzazione obiettiva del compenso da destinarsi agli aventi diritto su ogni specifico titolo all'interno delle due categorie di opere.

La Società si riserva di modificare i criteri di ripartizione sopra indicati, anche in caso di modifiche normative e/o introdotte dal Regolamento SIAE e/o disposizioni ministeriali provvedendo, in tal caso, ad aggiornare solo la presente sezione del Regolamento e dandone apposita comunicazione sul sito ANICA.

2.3 Ricezione domande di liquidazione del CCP

I produttori originari di opere audiovisive e/o i loro aventi causa che intendano ricevere il CCP di loro spettanza, dovranno inviare, a mezzo PEC all'indirizzo *copiaprivata@pec-anicaservizi.it* relativa istanza corredata dei seguenti elementi e documentazione:

- a) visura camerale, nel caso in cui la richiedente sia una società, che attesti l'esistenza della società stessa, rilasciata da non più di tre mesi prima;
- b) contratti di acquisto da parte degli aventi causa dei diritti dagli autori originari dell'opera audiovisiva o aventi ad oggetto tutti i diritti di utilizzazione economica sull'opera, ovvero con specifica menzione della cessione del diritto al CCP secondo quanto previsto al precedente art. 2.1.;
- c) un'autodichiarazione con l'elenco dettagliato delle opere audiovisive per cui si chiede il pagamento del CCP;
- d) una manleva rilasciata a favore della Società a garanzia del rimborso dei CCP liquidati.

I modelli di cui alle lettere c) e d) sono predisposti dalla Società e messi a disposizione sul sito internet dell'ANICA nella sezione copia privata.

ANICA si riserva di non dare seguito a richieste inviate con modelli diversi da quelli di cui sopra e/o che contengano modifiche sostanziali agli stessi e a non dare seguito a richieste che siano contrarie alla normativa a tutela dei dati personali e/o a tutela dei segreti commerciali.

Qualora l'istanza si riferisca ad opere audiovisive per le quali – in anni precedenti – sia stata già inviata la documentazione di cui sopra (nel caso, ad esempio, di repliche della stessa opera), non sarà necessario inviare nuovamente la documentazione prevista, ma semplicemente un'autodichiarazione che attesti la vigenza dei dati già trasmessi. In caso di modifica del titolare al diritto, nella identità ovvero nella percentuale del diritto, sarà necessario produrre gli idonei titoli contrattuali a sostegno del diritto al CCP.

2.4 Analisi della documentazione

La Società provvede all'esame della documentazione inviata dagli aventi diritto e avrà la facoltà, ove ritenuto necessario, di richiedere ulteriori informazioni e/o integrazioni documentali afferenti alla richiesta.

Qualora, all'esito dell'esame della documentazione prodotta dalla parte richiedente, la richiesta risponda a quanto previsto dal presente Regolamento, la Società provvederà all'accertamento dell'importo che risulterà dovuto sulla base dei criteri di calcolo secondo quanto disposto al precedente paragrafo 2.2.

Qualora due o più soggetti presentino richiesta per l'attribuzione dei CCP relativamente alla medesima opera audiovisiva, la Società erogherà i compensi di cui sopra solo a seguito di presentazione, da parte dei soggetti richiedenti, di formale documentazione attestante la soluzione definitiva della controversia, in sede giudiziale o stragiudiziale, e la chiara ed univoca indicazione del soggetto avente diritto. A tal fine la Società provvederà a mettere in contatto i soggetti coinvolti. Fino alla risoluzione di tali controversie, la Società tratterrà gli importi dovuti all'avente diritto sull'opera audiovisiva per cui è sorta contestazione, con riserva di corrisponderli a chi risulterà essere titolato a riceverli secondo quanto previsto dal presente Regolamento. Nelle more della risoluzione della controversia non matureranno interessi sugli importi medesimi.

Qualora richiesto da tutte le parti coinvolte, la Società potrà rendere, senza aggravio di costi a carico delle parti richiedenti e al solo fine di aiutare a dirimere i conflitti, un parere non vincolante sulla questione oggetto di contestazione e l'eventuale spettanza del CCP. A tal fine la Società potrà chiedere alle parti coinvolte informazioni ed eventuale documentazione aggiuntiva. La Società rilascerà il parere entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla richiesta.

2.5 Aggiornamento database

La Società aggiorna regolarmente, a completamento dell'istruttoria, il proprio database relativo ai titolari del diritto al CCP, considerando anche gli aventi diritto diversi dai produttori originari, a titolo derivativo, sulla base degli idonei titoli contrattuali ricevuti dagli stessi.

2.6 Pubblicità per comunicazione ad eventuali aventi diritto non individuabili

A conclusione della procedura di ripartizione e con cadenza almeno annuale, la Società rende noto l'elenco dei titoli che non hanno beneficiato del CCP. Detto elenco, unitamente a quello relativo alla totalità dei titoli considerati nella procedura di ripartizione, sarà oggetto di pubblicazione sul sito internet dell'ANICA e notizia di detta pubblicazione potrà essere data anche attraverso la pubblicità su una o più testate a tiratura nazionale.

2.7 Prescrizione del diritto

Il diritto a percepire il CCP si prescrive nel termine ordinario di prescrizione decennale. Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui concorrano le seguenti condizioni:

- a) la SIAE renda disponibile in favore della Società, in base alla propria procedura, la quota di proventi di copia privata ad essa destinata per la successiva ripartizione agli aventi diritto del settore audiovisivo;
- b) di tale disponibilità la Società dia formale comunicazione, anche mediante semplice pubblicazione sul sito internet dell'ANICA o su organi di stampa, con invito alle imprese aventi diritto ad avviare la richiesta di liquidazione.

FASE 3: LIQUIDAZIONE DEL CCP

3.1 Determinazione del CCP di competenza da liquidare

La Società individua annualmente l'ammontare del CCP da destinare ad accantonamenti ritenuti necessari e congrui rispetto alla valutazione di rischio connessa all'attività di ripartizione. Pertanto, le somme ricevute da SIAE a titolo di CCP sono destinate, per l'ammontare di cui al periodo precedente, a un fondo per la copertura dei rischi legati all'attività di ripartizione del CCP (anche conseguenti all'esercizio, da parte di SIAE, della manleva alla stessa rilasciata dall'ANICA in base ai regolamenti applicabili ed ai contenziosi e reclami pendenti) e per l'ammontare residuo costituiscono l'ammontare del CCP di competenza da liquidare agli aventi diritto. La Società esegue annualmente il monitoraggio dei rischi specifici, anche sulla base delle informazioni rese disponibili dalla SIAE in sede di rilascio della manleva, e verifica le ragioni dell'accantonamento e la relativa quota, provvedendo anche alla distribuzione agli aventi diritto beneficiari delle eventuali somme accantonate in eccesso.

3.2 Liquidazione dell'acconto

Entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dall'incasso dell'acconto delle competenze del CCP liquidate da SIAE, la Società provvederà a pubblicare sul sito internet dell'ANICA, nell'apposita

sezione dedicata alla copia privata, l'elenco delle opere beneficiarie relativo agli anni di competenza dei CCP liquidati e il calcolo delle competenze relative all'acconto.

L'avvio della procedura di liquidazione dell'acconto avverrà entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione di cui all'art. 2.3.

Le istanze di pagamento presentate dagli aventi diritto destinatari di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni documentali ai sensi dell'art. 2.4 saranno prese in carico ed istruite successivamente a quelle risultanti complete.

La Società, in tutti i casi in cui le istanze dei richiedenti risultino complete e conformi al Regolamento, avvierà la procedura di liquidazione dell'acconto in tempi congruamente ridotti rispetto a quelli massimi sopra indicati.

In risposta alle istanze ritenute complete, la Società invierà tramite PEC il conteggio relativo al CCP maturato per singola opera insieme ai relativi passaggi televisivi rilevati.

La Società entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture emesse in conformità al presente Regolamento provvederà a liquidare a mezzo bonifico bancario il CCP di competenza.

3.3 Liquidazione del saldo

Entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dall'incasso del saldo delle competenze del CCP liquidate da SIAE, la Società provvederà a pubblicare sul sito internet dell'ANICA, nell'apposita sezione dedicata alla copia privata, il calcolo delle competenze relativo al saldo. L'avvio della procedura di liquidazione del saldo avverrà entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione di cui all'art. 2.3 del presente Regolamento. I soggetti che hanno già ricevuto l'acconto per le medesime competenze, in assenza di variazioni sulla titolarità delle relative opere beneficiarie, sono esonerati dal produrre i documenti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2.3 e beneficeranno anche di una riduzione dei termini di avvio della procedura di liquidazione. Per questi soggetti, pertanto, l'avvio della procedura di liquidazione del saldo avverrà entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa di cui alle lettere c) e d) del precedente art. 2.3.

La Società, in tutti i casi in cui le istanze dei richiedenti risultino complete e conformi al Regolamento, avvierà la procedura di liquidazione del saldo in tempi congruamente ridotti rispetto a quelli massimi sopra indicati.

Le istanze di pagamento presentate dagli aventi diritto destinatari di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni documentali ai sensi dell'art. 2.4 saranno prese in carico ed istruite successivamente a quelle risultanti complete.

In risposta alle istanze regolarmente istruite e ritenute complete, la Società invierà tramite PEC il conteggio relativo al CCP maturato per singola opera insieme ai relativi passaggi televisivi rilevati. La Società, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture emesse in conformità al presente Regolamento, provvederà a liquidare a mezzo bonifico bancario il CCP di competenza.

3.4 Addebito costi della procedura di ripartizione del CCP agli aventi diritto

Sul complessivo ammontare del CCP riscosso dalla SIAE, la Società ha diritto di addebitare agli aventi diritto, per ogni anno di competenza del CCP incassato, un importo pari ai costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di gestione e ripartizione del CCP agli aventi diritto.

I dati necessari per la valorizzazione dei costi sostenuti sono estrapolati dalla contabilità analitica della Società relativa all'esercizio precedente a quello di liquidazione delle competenze da parte di SIAE. Le voci di costo che compongono il costo totale annuo da addebitare agli aventi diritto – suddivise in 3 (tre) cluster - sono solo quelle strettamente necessarie ed inerenti alla gestione e ripartizione del CCP insieme ad una quota di costi indiretti, in ogni caso con l'applicazione di tutte le riduzioni degli oneri applicabili ai casi in cui gli Intermediari si facciano carico direttamente di alcune voci di costo. Nella individuazione delle voci di costo da addebitare, si terrà conto delle indicazioni fornite da SIAE ai sensi dell'art. 71 - *octies* LdA e/o di eventuali regolamenti dalla stessa emanati. Di tali costi si darà evidenza nell'apposita sezione copia privata del sito internet dell'ANICA.

3.5 Addebito costi della procedura di ripartizione del CCP agli Intermediari

In particolare, nel caso degli Intermediari, le voci di costo, come regolate al precedente art. 3.3, da riaccreditare all'Intermediario sono solo quelle riferibili ad attività dallo stesso direttamente ed effettivamente svolte senza avvalersi del supporto e dei servizi dell'ANICA/Anica Servizi S.r.l. e che, pertanto, l'Intermediario si impegna a svolgere direttamente ed a sua cura, onere e sotto la sua responsabilità, tra le quali: attività di verifica sui cataloghi rappresentati dagli Intermediari rispetto all'elenco titoli pubblicato da ANICA sul sito ed individuazione, tra i mandanti dell'Intermediario, dei beneficiari; verifica, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente Regolamento, della catena dei diritti dei propri mandanti; gestione delle rivendicazioni e dei conflitti, sui medesimi titoli, tra più mandanti dell'Intermediario nonché rispetto a soggetti terzi aventi diritto; redazione del prospetto dei conteggi delle somme risultanti spettanti ai propri mandanti per verifica da parte della Società.

Questa previsione si riferisce alle attività e alle voci di costo diverse da quelle appartenenti al cluster 1 (uno), le quali restano di esclusiva competenza di ANICA - in quanto soggetto individuato dalla SIAE ad esercitare la funzione ripartitoria - poiché sono attività propedeutiche a formulare un piano di riparto che comprenda l'intera categoria dei soggetti aventi diritto operanti nel comparto rappresentato.

La quota di costo non attribuita all'Intermediario rimarrà a carico dell'ANICA e costituirà un costo di quest'ultima.

Al fine di raggiungere un accordo e definire l'esatto perimetro delle attività a carico dell'Intermediario e la relativa valorizzazione che, in caso di effettivo svolgimento delle attività da parte dell'Intermediario, determinerà l'eventuale riduzione delle voci di costo, l'Intermediario interessato potrà presentare a mezzo PEC apposita istanza di riduzione costi utilizzando il modello predisposto dalla Società e pubblicato sul sito dell'ANICA. Qualora sussistano esigenze di approfondimento, su specifica richiesta dell'intermediario, la Società avvierà un confronto in buona fede.

Qualora, nel termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla presentazione scritta dell'istanza da parte dell'Intermediario, le parti non raggiungano un accordo oppure, in qualsiasi momento dopo il raggiungimento dell'accordo sorgano delle contestazioni in merito all'adempimento delle attività da parte dell'Intermediario, ciascuna parte potrà adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

FASE 4: GESTIONE FINANZIARIA DEL CCP

4.1 Contabilizzazione della quota del CCP non distribuito

Le somme eventualmente non distribuite per impossibilità di liquidare gli aventi diritto o comunque, per il verificarsi della prescrizione di cui al precedente paragrafo 2.7, costituiscono sopravvenienze attive di ANICA Servizi e sono impiegate\investite nella copertura di costi relativi ad attività aventi finalità di sostegno e promozione del settore cineaudiovisivo, anche se distribuite al socio unico ANICA.

4.2 Selezione degli investimenti

La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può effettuare investimenti finanziari relativamente alla quota di copia privata non distribuita, a condizione che il profilo finanziario degli investimenti sia ispirato all'obiettivo di tutelare il patrimonio e che lo stesso sia disponibile in tempi brevi per adempiere alle richieste di liquidazione degli aventi diritto, con esclusione di investimenti azionari e/o in mercati non regolamentati.

4.3 Gestione amministrativa

La gestione amministrativa degli investimenti approvati dal Consiglio di Amministrazione è affidata all'Area Amministrazione che ha anche il compito di predisporre la reportistica per il vertice ed il controllo di gestione.